

Commercialisti. Sul regime transitorio dividendi da partecipazioni qualificate, bene principio di diritto 3/2022 dell'Agenzia delle entrate

Il Consiglio nazionale dei commercialisti apprende con favore la pubblicazione avvenuta ieri del principio di diritto n. 3/2022 dell'Agenzia delle Entrate in materia di regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate. Il principio supera la precedente interpretazione contenuta nella risposta a interpello n.454 del 16.09.2022.

È stato quindi chiarito che per godere del regime transitorio di tassazione degli utili prodotti antecedentemente al 2008 è sufficiente la delibera assembleare di distribuzione e non anche il pagamento, così come peraltro previsto dal dettato normativo.

Distribuzione ai soci di riserve di utili ante 31 dicembre 2007 deliberata in

data antecedente al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 comunque soggetta alla ritenuta d'imposta del 26%

Alla distribuzione ai soci di riserve di utili presenti in bilancio costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2007 e deliberata in data antecedente al 31 dicembre 2022, nel caso in cui la predetta distribuzione venga posta in pagamento oltre il 31 dicembre 2022, non è applicabile disciplina transitoria introdotta dalla legge n. 205 del 2017. Questo, in sintesi del contenuto della recente risposta ad interpello n. 454 del 16 settembre 2022. Nel documento interpretativo, l'Agenzia delle entrate, con una interpretazione fondata su una asserita volontà del legislatore, ha stabilito che il regime transitorio previsto dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, è destinato a salvaguardare, solo per un determinato periodo di tempo (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale. In altri termini, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, l'individuazione normativa dell'arco temporale di vigenza del regime transitorio e l'applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica in ogni caso la ritenuta a titolo imposta o l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.